

In vigore il D.M. 65/2010 che norma il sistema della raccolta dei RAEE "Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche"

Sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2010 è pubblicato il D.M. 8 marzo 2010, n. 65: **"Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".**

Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2010 e le aziende hanno tempo 30 giorni per gli adempimenti richiesti.

Dal 18 giugno 2010 pertanto gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico (dalla tv al phon, dal frigo al forno, dal telefonino al computer, ecc) potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti al negozio in cui effettuano il nuovo acquisto.

In pratica sarà possibile uno scambio "uno contro uno" con i negozianti, che si assumeranno l'onere del corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini.

Il decreto prevede adempimenti specifici e limitati ai RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), stabilendo procedure diverse per i RAEE domestici e per i RAEE professionali e per i distributori o gli installatori o gestori di centri di assistenza tecnica.

RAEE provenienti dai nuclei domestici:

RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

RAEE professionali:

RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti dai nuclei domestici

ADEMPIMENTI PER I DISTRIBUTORI DI RAEE DOMESTICI

Sono "distributori" le aziende che effettuano una attività commerciale e che quindi sono iscritti alla CCIAA anche come vendita.

Questi gli adempimenti per tali soggetti:

- 1) A partire dal 19 maggio 2010 hanno l'obbligo di **informare** i consumatori sulla gratuità del ritiro.
- 2) Entro il 18 giugno 2010 devono **isciversi** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici mediante apposita modulistica
- 3) A partire dal 18 giugno 2010 hanno l'obbligo di **ritirare gratuitamente** una apparecchiatura usata o non più funzionante a fronte della vendita di una apparecchiatura nuova, in ragione di uno contro uno, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

- 4) **Trasportare** i RAEE ritirati presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa, presso la propria sede o un magazzino per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio.
- 5) Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE **compilare** uno schedario numerato progressivamente.
- 6) **Accompagnare** il trasporto dei RAEE con uno speciale documento di trasporto; l'asportazione dei rifiuti deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5 tonnellate

ADEMPIMENTI PER I DISTRIBUTORI DI RAEE PROFESSIONALI

I distributori di RAEE professionali non sono obbligati al ritiro dei RAEE, per farlo devono essere formalmente incaricati dal produttore dell'apparecchiatura. Nel caso vengano incaricati hanno gli stessi adempimenti previsti per i RAEE domestici.

ADEMPIMENTI PER GLI INSTALLATORI E INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA anche per attività di vendita non rientrano nella definizione di "distributore" e quindi non sono obbligati al ritiro gratuito della AEE se eseguono interventi di riparazione presso il cliente. Il regolamento sulla gestione dei RAEE istituito dal Decreto 8 marzo 2010, n. 65, consente comunque anche a questi soggetti di offrire il servizio di trasporto del RAEE dal domicilio del cliente al centro di raccolta comunale.

Per tali aziende i RAEE derivano principalmente dalla loro attività nel caso in cui l'apparecchiatura ritirata per la riparazione presenti un guasto che non possa essere riparato o non convenga economicamente ripararlo.

Questi gli adempimenti per tali soggetti:

- 1) Entro il 18 giugno 2010 devono **isciversi** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, mediante apposita modulistica
- 2) **Trasportare** i RAEE derivanti dalla propria attività di riparazione presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa presso la propria sede per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio. **Non è consentito** il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso.
- 3) Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE **compilare** uno schedario numerato progressivamente.
- 4) **Accompagnare** il trasporto i RAEE con uno speciale documento di trasporto; l'asportazione dei rifiuti deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5 tonnellate
- 5) **Attestare** con un documento di autocertificazione, al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la provenienza domestica dei RAEE. La dichiarazione da rendere è diversa a seconda se i RAEE provengono dal domicilio del cliente o dal proprio esercizio. Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ADEMPIMENTI PER I TRASPORTATORI

I distributori che non intendono effettuare il trasporto in proprio dei RAEE presso i centri di raccolta, possono avvalersi di trasportatori terzi.

Questi gli adempimenti per i trasportatori:

1) Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di trasporto dei RAEE mediante apposita modulistica.

Per tutti i soggetti coinvolti (distributori, trasportatori, installatori / gestori centri di assistenza tecnica), l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro e al pagamento della concessione governativa pari a 168,00 euro all'atto dell'iscrizione.

SANZIONI

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle **pesanti sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256** (*"Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"*) **del d. lgs. n. 152/2006, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258** (*"Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"*) del medesimo decreto.

Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.